

Roma, 15/05/2020

PROT. N. 50/DV/rs

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

**Circolare n. 50/2020**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Modello 730 senza sostituto di imposta**

Carissimi,

Il decreto Rilancio prevede che i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (sono quelli indicati all'art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997), possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate per i soggetti senza sostituto (art. 51-bis, D.L. n. 69/2013), anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

È evidente che si tratta di una **norma di favore** per quei contribuenti (e sostituti) che dovessero trovarsi in difficoltà a ricevere il rimborso per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta.

### **Soggetti interessati**

I soggetti richiamati dalla norma (art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997) sono i **titolari di alcuni redditi di lavoro dipendente e assimilati** e precisamente quelli di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), *c-bis*, d), g) del TUIR.

Sono, quindi, esclusi, i percettori delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo - lettere i) e l) dell'art. 50.

### **Modalità operative**

C'è, quindi, da chiedersi, come avviene, in questi casi, il **conguaglio** e, soprattutto, il **rimborso** dell'eventuale credito.

Nel caso in cui, dalla dichiarazione presentata dal contribuente, dovesse emergere un **saldo a credito**, il **rimborso** è eseguito **direttamente dall'Amministrazione finanziaria**.

Infatti, i **rimborsi** sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria a seguito della ricezione

del risultato finale delle dichiarazioni.

Il credito rimborsabile - derivante dalla somma algebrica complessiva delle singole imposte, a debito e a credito, riferite anche al coniuge dichiarante - viene rimborsato dall'Amministrazione finanziaria per importi superiori a 12 euro.

Il credito può essere rimborsato direttamente sul **conto del contribuente** se questi ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (in pratica il **codice IBAN**).

La richiesta di accredito può essere effettuata on line tramite la specifica procedura informatica disponibile sul sito dell'Agenzia - chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline - oppure, presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui, invece, il contribuente non abbia fornito le coordinate bancarie all'Agenzia delle Entrate, il rimborso è erogato con modalità che differiscono a seconda dell'importo spettante.

In particolare:

- per **importi inferiori a 1.000 euro** comprensivi di interessi: il contribuente riceve un invito a presentarsi presso un qualsiasi ufficio postale in cui potrà riscuotere il rimborso in contanti;

- per **importi pari o superiori a 1.000 euro**: il rimborso viene eseguito mediante l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

Per completezza, si ricorda che se dal 730 presentato emerge un **debito** (caso in cui, comunque, sarà difficile che ci si avvalga di questa nuova possibilità), il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente o dal soggetto che presta l'assistenza fiscale tramite il modello F24.

In conclusione, è evidente che si tratta di una norma di estremo favore per quei contribuenti che, a causa della crisi economica e, soprattutto, finanziaria, si vengono a trovare con rimborsi che difficilmente possono entrare in busta paga.

### **In sede di compilazione del modello**

Resta, infine, un ultimo dubbio di carattere operativo: non è chiaro, leggendo la norma, come si dovrà procedere materialmente in sede di **compilazione** della dichiarazione.

In mancanza di istruzioni, se si volesse già presentare la dichiarazione (si ricorda che, con le nuove regole sui conguagli legati ora alla prima retribuzione utile, prima si presenta la dichiarazione e prima, almeno in teoria, si può intascare il rimborso) potrebbe essere **prudente** comportarsi, a tutti gli effetti, come un dipendente senza sostituto.

Quindi, all'atto della compilazione del modello, si dovrebbe:

- indicare la **lettera A** nella Casella "730 senza sostituto";

- **barrare** la Casella "730 dipendenti senza sostituto" nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.